



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
Via C. Braccianese n.44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 05/18 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 266

del 31 maggio 2019

Prot. Gen. n. 50517

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

### - PRESO ATTO:

- della nota n.44873 datata 16 maggio 2019, con cui l'Amministratore di condominio del civico 5 di via G. Manzi, chiede di poter installare dei dissuasori di sosta ai lati dell'accesso carrabile autorizzato con il n.1535 del 21 giugno 2018, al fine di agevolare consentire l'accesso dei veicoli al civico sopra citato;
- dell'ordinanza n.98 del 01 marzo 2019, con cui si autorizzava l'installazione di n.2 (due) dissuasori di sosta ai lati dell'accesso carrabile autorizzato con il n.1535/2018;
- che nella nota indicata al punto primo, per mero errore di trascrizione, viene indicato lo stesso numero di autorizzazione inserito nell'ordinanza, già citata, e che l'Amministratore fa riferimento all'autorizzazione n.1536 del 21 giugno 2018, inerente un altro accesso carrabile, sempre del civico 5 di via G. Manzi;

### - CONSIDERATO che:

- al fine di garantire l'accesso dei veicoli all'interno dell'accesso carrabile, che conduce ai garage dell'edificio di via G. Manzi 5, si ritiene possibile installare due dissuasori di sosta ai lati dell'accesso carrabile, distanziandoli dal muro perimetrale dell'edificio di mt.1,00;
- al fine di garantire il transito dei pedoni in sicurezza, il richiedente, dovrà procedere all'installazione di dissuasori del tipo ad arco sul lato Grosseto e del tipo singolo sul lato Roma, del tipo conforme alle normative vigenti in materia di circolazione stradale;

### - PREMESSO che, come richiesto, l'acquisto e l'installazione dei dissuasori sono a totale carico del richiedente;

### - RITENUTO, di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione pedonale e veicolare;

### - VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

## ORDINA:

### Con effetto immediato:

in **VIA G. MANZI**, lato mare altezza civico 5, ai lati dell'accesso veicolare autorizzato con il n.1536 del 21 giugno 2018:

- l'installazione di n.1 (uno) dissuasore di sosta, del tipo ad arco da collocare sul lato Grosseto dell'accesso carrabile, ad una distanza dal muro perimetrale di mt.1,00;
- l'installazione di n.1 (uno) dissuasore di sosta, del tipo singolo da collocare sul lato Roma dell'accesso carrabile, ad una distanza dal muro perimetrale di mt.1,00.

i dissuasori dovranno essere omologati e conformi al D.P.R. 16/12/1992 n.495.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - a. all'utente richiedente, per:
    - l'esecuzione del presente provvedimento, mediante l'acquisto e la messa in opera del dissuasore di sosta previsto dal presente provvedimento ordinatorio;
    - perché prima del posizionamento dei dissuasori effettui la verifica di eventuali sottoservizi presenti in loco attraverso gli uffici tecnici del Servizio 3 del Comune di Civitavecchia;
  - b. al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - c. alla soc. C.S.P. s.r.l., tanto per dovere d'ufficio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI